



**CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA**

Policy per la gestione degli obblighi in materia di INTERNAL DEALING relativi al MARKET ABUSE (20P003)

POLICY

Argomento:	Finanza
Tipo:	Policy
Codice documento:	20P003-001
Ente proponente:	Area Mercato - STP
Data di pubblicazione:	28/02/2020
Destinatari:	Ai Signori Titolari di tutte le Dipendenze Ai Signori Capi degli Uffici della Direzione Generale Ai Signori Capi Area degli Uffici della Direzione Generale Loro sedi

ABSTRACT

La presente policy ha lo scopo di disciplinare gli obblighi informativi e i divieti che coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, come di seguito definiti, sono tenuti ad osservare in relazione alle operazioni su azioni o titoli di credito, nonché strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati emessi dalla Cassa di Risparmio di Volterra Spa¹ ("Cassa" o "Banca").

¹ Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (MAR)

STORIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

Versione 1 (approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20/01/2020)

Trattasi della prima versione della presente Policy

Sommario

2.	DEFINIZIONI E RIFERIMENTI	6
2.1	Definizioni	6
2.2	Riferimenti normativi	8
4.1	Comunicazioni INIZIALI	10
4.2	Obblighi dei SOGGETTI RILEVANTI	10
4.3	Comunicazione delle operazioni rilevanti	11
4.4	modalità e termini della comunicazione al pubblico	12
4.5	negoiazione nel corso di un periodo di chiusura	12

1. INTRODUZIONE

Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (di seguito "MAR"), sottolinea che un mercato finanziario integrato, efficiente e trasparente non può esistere senza che se ne tutelino l'integrità. Il regolare funzionamento dei mercati mobiliari e la fiducia del pubblico nei mercati costituiscono fattori essenziali di crescita e di benessere economico; gli abusi di mercato -pertanto- ledono l'integrità dei mercati finanziari e compromettono la fiducia del pubblico nei valori mobiliari e negli strumenti derivati.

Il MAR, quindi, ha istituito un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati.

Le disposizioni MAR si applicano in relazione:

- a) agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato;
- b) agli strumenti finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
- c) agli strumenti finanziari negoziati su un OTF;
- d) agli strumenti finanziari non contemplati dalle lettere a), b) o c), il cui prezzo o valore dipende da uno strumento finanziario di cui alle suddette lettere, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

La Cassa ha pertanto adottato la presente policy a seguito dell'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari di propria emissione su una sede multilaterale di negoziazione.

2. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

I termini indicati con la lettera maiuscola nel presente documento sono definiti al paragrafo 2.1. che segue.

2.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intendono per:

Operazioni Rilevanti: comprendono tutte le operazioni condotte per conto dei Soggetti Rilevanti Internal Dealing o di Persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante Internal Dealing e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati². Le Operazioni Rilevanti includono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) l'acquisto, la cessione o la vendita (anche allo scoperto), la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di diritti d'opzione, comprese le stock option assegnate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing o ai dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di diritti d'opzione;
- c) la stipula di contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) la stipula di un contratto per differenziale;
- f) l'acquisto, la vendita o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrants;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di debito, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti indicizzati;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante Internal Dealing o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante Internal Dealing o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di uno dei Soggetti Rilevanti o Persone Strettamente Legate;
- r) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, o per conto dei soggetti di cui sopra, anche quando tale attività è esercitata con discrezionalità (ad esempio, gestori di portafoglio);
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i. il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante Internal Dealing o una Persona strettamente legata ad un Soggetto Rilevante Internal Dealing;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente;

² Vedi quanto indicato nel paragrafo "Introduzione"

- iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Persona strettamente legata ai Soggetti Rilevanti:

- a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione con il Soggetto Rilevante Internal Dealing da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Soggetto Rilevante Internal Dealing ("Soggetto Rilevante"): persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo all'interno della Cassa, ossia:

- a) componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Cassa; o
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Cassa.

Sono quindi stati identificati i seguenti Soggetti Rilevanti per la Cassa:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) i componenti del Collegio Sindacale;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Vice Direttore Generale;
- e) i componenti del Comitato di Direzione;

NB: i soggetti di cui ai punti c), d) e e) sono sempre ricompresi nella definizione di "funzione di direzione".

Strumento finanziario derivato: per strumento finanziario derivato si intende:

- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione)
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto 6 della presente sezione e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati
- Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito
- Contratti finanziari differenziali
- Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche,

tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione

- Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni)

Strumenti collegati: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Valori Mobiliari:

- a) azioni di società e altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;
- b) obbligazioni e altri titoli di credito; ovvero
- c) i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni.

2.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il documento è stato redatto in attuazione e nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato (Regolamento MAR);
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, n. 57 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (di seguito "MAD II")
- Regolamento (UE) 522/2016 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;
- Regolamento (UE) 523/2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014
- ESMA - Questions and Answers on the Market Abuse Regulation (MAR), Version 12, ultimo aggiornamento 1 ottobre 2018
- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF)
- Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

3. MODELLO ORGANIZZATIVO (RUOLI E RESPONSABILITÀ)

Di seguito sono indicati i principali attori coinvolti nel processo, con indicazione dei relativi ruoli e ambiti di responsabilità:

Strutture	Ruoli e Responsabilità
Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ su proposta del Direttore Generale adotta e riesamina, con periodicità almeno triennale, la presente Policy ed è responsabile della sua corretta attuazione. L'aggiornamento dovrà avvenire tempestivamente in caso di modifiche normative o altri eventi significativi che ne richiedano la modifica ▪ effettua le valutazioni circa le richieste di autorizzazione presentate dai Soggetti Rilevanti per la conclusione delle Operazioni Rilevanti durante il "periodo di chiusura", ovvero nei trenta giorni di calendario che precedono l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Cassa è tenuta a rendere pubblici
Direttore Generale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della policy nonché gli eventuali aggiornamenti della stessa ▪ informa il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza il Presidente, relativamente a questioni attinenti l'attuazione della presente Policy, ove ne ravvisi l'opportunità o la necessità ▪ assiste e coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione della Lista dei Soggetti Rilevanti e riferisce al Consiglio di Amministrazione, qualora sia ritenuto necessario o opportuno, anche per proporre eventuali modifiche e/o integrazioni
Ufficio Segreteria Generale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ riceve le informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti e le gestisce. Tale gestione comprende la conservazione, presso apposito archivio (anche predisposto in formato elettronico), della documentazione ricevuta ovvero trasmessa ai sensi della presente Policy ▪ informa i Soggetti Rilevanti Internal Dealing in ordine agli obblighi loro spettanti, all'adozione della presente Policy e alle sue modifiche e integrazioni ▪ fornisce supporto al Direttore Generale nella predisposizione della Lista dei Soggetti Rilevanti ▪ provvede a notificare alle autorità di vigilanza, nei termini previsti, le operazioni rilevanti qualora comunicate dai Soggetti Rilevanti
Funzione di conformità normativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in fase di elaborazione delle modifiche alla presente policy esprime una valutazione in merito alla rispondenza al quadro normativo vigente ▪ evidenzia eventuali specifiche necessità di revisione della policy a seguito di novità normative e/o regolamentari intercorse
Funzione di Internal Audit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nell'ambito della pianificazione pluriennale, programma specifiche attività di verifica sull'applicazione della presente policy

4. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'INTERNAL DEALING

4.1 COMUNICAZIONI INIZIALI

Dall'approvazione della presente Policy o dall'approvazione di successive modifiche, l'Ufficio Segreteria Generale informa tempestivamente i Soggetti Rilevanti Internal Dealing dell'adozione della presente Policy consegnando loro:

- "Lettera di Trasmissione" di cui all'Allegato 1
- Appendice normativa
- "Lettera di Accettazione" di cui all'Allegato 2
- copia della presente Policy
- modulo per l'Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing di cui all'Allegato 3

Analoga attività andrà effettuata all'atto della nomina negli organi di amministrazione e controllo della Banca o a funzioni di direzione di "Soggetti Rilevanti Internal Dealing".

I Soggetti Rilevanti Internal Dealing, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla consegna o dal ricevimento della documentazione sopracitata, devono consegnare all'Ufficio Segreteria Generale:

- "Lettera di Trasmissione" sottoscritta, opportunamente compilata in tutte le sue parti;
- "Lettera di Accettazione" sottoscritta, opportunamente compilata in tutte le sue parti;
- lista delle Persone a loro strettamente legate redatta secondo lo standard riportato nell'Allegato 3.

L'Ufficio Segreteria Generale provvederà all'archiviazione e alla tenuta della suddetta documentazione per una durata di 10 anni.

4.2 OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI

I Soggetti Rilevanti Internal Dealing devono comunicare alla Cassa, per il tramite dell'Ufficio Segreteria Generale e secondo i termini e le modalità sotto indicate, le Operazioni Rilevanti soggette agli obblighi di segnalazione. Ciascun Soggetto Rilevante avrà l'obbligo di comunicare alla Cassa tutte le Operazioni poste in essere.

L'obbligo di comunicazione delle Operazioni Rilevanti non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito della Cassa qualora, al momento della transazione, sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Cassa non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Cassa non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o da un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante Internal Dealing o la Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o il portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Banca, e inoltre non vi sono motivi che inducano tali soggetti a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Banca superino le soglie di cui alle precedenti lettere a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante Internal Dealing o la Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

I Soggetti Rilevanti Internal Dealing devono comunicare per iscritto alle Persone ad essi strettamente legate le condizioni, le modalità e i termini in base alle quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni Rilevanti, nonché all'osservanza della presente Policy.

A tal fine, a seguito di ricezione della comunicazione e dei documenti inviati dall'Ufficio Segreteria Generale ai sensi del precedente paragrafo 4.1, il Soggetto Rilevante Internal Dealing consegna tempestivamente alle Persone strettamente legate, una copia della presente Policy e la comunicazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 della presente Policy (la "Lettera di Trasmissione"). I Soggetti Rilevanti Internal Dealing devono conservare una copia della predetta comunicazione.

Le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Lettera di Trasmissione, devono riconsegnare al Soggetto Rilevante Internal Dealing copia della Lettera di Trasmissione debitamente sottoscritta. Il Soggetto Rilevante Internal Dealing conserva la suddetta documentazione.

Conformemente a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, ciascun Soggetto Rilevante Internal Dealing deve fornire all'Ufficio Segreteria Generale, la Lista delle Persone ad esso strettamente legate secondo lo standard riportato nell'Allegato 3, provvedendo a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di detta Lista. Su richiesta dell'Ufficio Segreteria Generale, il Soggetto Rilevante Internal Dealing è tenuto a fornire copia delle Lettere di Trasmissione debitamente sottoscritte, ricevute dalla Persone ad esso strettamente legate.

Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della presente Policy da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico del Soggetto Rilevante Internal Dealing interessato.

4.3 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI

Secondo l'articolo 19 del MAR, i Soggetti Rilevanti Internal Dealing, nonché le persone a loro strettamente legate, devono notificare altresì alla Consob qualsiasi Operazione Rilevante da essi compiuta. La notifica deve essere effettuata tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione.

Gli obblighi di notifica si applicano a tutte quelle Operazioni Rilevanti effettuate, il cui ammontare complessivo in un anno civile, senza operare alcuna compensazione, raggiunga o superi la soglia di Euro 20.000 e qualsiasi altra operazione successiva al raggiungimento di tale soglia.

Al fine di agevolare i Soggetti Rilevanti e le persone a loro strettamente legate nell'adempimento degli obblighi di notifica, la Cassa acconsente ad effettuare le attività di notifica verso Consob delle Operazioni Rilevanti per conto dei suddetti Soggetti, previo conferimento di apposita delega all'interno della "Lettera di Accettazione".

Per consentire alla Cassa di trasmettere la comunicazione all'Autorità tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi, il Soggetto Rilevante deve comunicare l'avvenuta Operazione Rilevante all'Ufficio Segreteria Generale entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione.

La comunicazione è effettuata mediante l'invio, all'indirizzo di posta elettronica pratiche.segreteria@crvolterra.it del modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dalle Persone Rilevanti di cui all'Allegato 4 della presente Policy (di seguito, il "Modello di Notifica"), debitamente compilato dal Soggetto Rilevante, indicando nell'oggetto della mail la dizione "OPERAZIONE RILEVANTE INTERNAL DEALING". Qualora nell'arco della stessa giornata siano eseguite più operazioni riferibili al medesimo Soggetto Rilevante, quest'ultimo dovrà trasmettere un'unica comunicazione inviando il Modello di Notifica contenente l'indicazione di tutte le Operazioni Rilevanti effettuate. Qualora nell'arco della stessa giornata siano eseguite più Operazioni Rilevanti riferibili alla medesima Persone strettamente legata ai Soggetti Rilevanti quest'ultima ne dà comunicazione al Soggetto Rilevante ai fini della Procedura Internal Dealing che ne dà a sua volta comunicazione all'Ufficio Segreteria Generale mediante il Modello di Notifica.

Nell'ipotesi di una molteplicità di Operazioni Rilevanti della stessa natura (i.e. tutte Operazioni Rilevanti di acquisto ovvero tutte Operazioni Rilevanti di vendita), relative al medesimo Strumento Finanziario, eseguite lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere riportato nella comunicazione il volume di tutte le summenzionate Operazioni Rilevanti come un unico dato che costituisce la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione Rilevante. Inoltre, dovrà essere indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle summenzionate Operazioni Rilevanti. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni Rilevanti di diversa natura (ad esempio, acquisti e vendite) non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

La Cassa, per il tramite dell'Ufficio Segreteria Generale, provvede a notificare l'Operazione Rilevante alla CONSOB non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione stessa, utilizzando il Modello di Notifica di cui all'Allegato 4 della presente Policy.

Anche qualora le Operazioni siano compiute per conto proprio da parte delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing queste ultime devono comunicarle al Soggetto Rilevante Internal Dealing entro il giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, il quale trasmetterà immediatamente le informazioni alla Cassa.

La comunicazione alla CONSOB deve pervenire:

- a) via PEC all'indirizzo di posta elettronica consob@pec.consob.it qualora il mittente sia soggetto all'obbligo di avere la PEC;
- b) all'indirizzo protocollo@consob.it qualora il mittente non sia soggetto all'obbligo di avere la PEC.

In entrambi i casi deve essere specificato come destinatario "UFFICIO INFORMAZIONE MERCATI" e deve essere indicato all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

È esclusa ogni responsabilità della Banca per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte dei Soggetti Rilevanti degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dalla presente Policy. L'eventuale accordo con la Cassa e la conseguente delega concessa al fine dell'effettuazione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni alla CONSOB non esclude la responsabilità dei Soggetti Rilevanti in relazione agli obblighi loro imposti.

4.4 MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

L'Ufficio Segreteria Generale cura la comunicazione al pubblico delle Operazioni Rilevanti, tramite il sito internet della Cassa nella sezione "Dati Aziendali", entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione. La pubblicazione riporta tutte le informazioni previste dalla normativa di riferimento e contenute nel Modello di Notifica ricevuto dalle Persone Rilevanti secondo quanto sopra previsto.

4.5 NEGOZIAZIONE NEL CORSO DI UN PERIODO DI CHIUSURA

I Soggetti Rilevanti non possono effettuare Operazioni Rilevanti nei trenta giorni ("periodo di chiusura") di calendario che precedono l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Cassa è tenuta a rendere pubblici secondo:

- i) le regole della Sede di Negoziazione nella quale le azioni/obbligazioni della Cassa sono ammesse alla negoziazione; o
- ii) il diritto italiano.

Il termine di trenta giorni di calendario antecedenti l'annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione fissata per l'approvazione dei dati contabili sulla base del calendario finanziario della Cassa. Tale periodo è definito "periodo di chiusura" e termina successivamente alla diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei dati contabili.

La Cassa può consentire ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing il compimento per conto proprio o per conto di terzi di operazioni, nel corso del periodo di chiusura sopra definito, nei seguenti casi:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie del Soggetto Rilevante che impongono la vendita immediata di azioni/obbligazioni;

- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Un Soggetto Rilevante ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- è soddisfatta una delle due circostanze descritte precedentemente (lettera a) o b));
- la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

Con esclusivo riguardo a quanto indicato alla lettera b), tali caratteristiche sussistono quando:

- 1) al Soggetto Rilevante Internal Dealing devono essere consegnati Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il piano per i dipendenti e le sue condizioni siano stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificino i tempi e l'importo (o la base di calcolo di tale importo) della consegna degli Strumenti Finanziari, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii. il Soggetto Rilevante Internal Dealing non abbia alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari consegnati.
- 2) il Soggetto Rilevante Internal Dealing esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. il Soggetto Rilevante Internal Dealing notifichi alla Banca la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii. la decisione del Soggetto Rilevante Internal Dealing sia irrevocabile;
 - iii. il Soggetto Rilevante Internal Dealing sia stato preventivamente autorizzato dalla Banca.
- 3) il Soggetto Rilevante Internal Dealing acquisisce Strumenti Finanziari della Banca nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i. il Soggetto Rilevante Internal Dealing abbia aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii. il Soggetto Rilevante Internal Dealing non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano né revochi tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - iii. le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante Internal Dealing non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni siano pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- 4) il Soggetto Rilevante Internal Dealing trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- 5) il Soggetto Rilevante Internal Dealing acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione sia compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto della Banca o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto Rilevante dimostri alla Banca i motivi per cui l'acquisizione non abbia avuto luogo in un altro momento e la Banca accetti la spiegazione fornita.

Sempre nei casi di cui alla lettera b) che precede, il Soggetto Rilevante Internal Dealing richiede alla Banca l'autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante in tempo utile tramite richiesta motivata da trasmettersi in forma scritta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, con copia all'Ufficio Segreteria Generale, contenente gli oggettivi elementi di riscontro relativi al verificarsi delle condizioni sopra illustrate

riferiti a ciascuna delle fattispecie ivi rappresentate. La Cassa, ricevuta la comunicazione, esegue una valutazione caso per caso della richiesta avanzata dal Soggetto Rilevante Internal Dealing.

Nei casi di cui alla lettera a) che precede, il Soggetto Rilevante Internal Dealing, prima di eseguire qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura, richiede al Consiglio di Amministrazione della Banca (tramite richiesta scritta motivata) l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni/obbligazioni detenute durante il periodo di chiusura. La richiesta del Soggetto Rilevante Internal Dealing deve contenere le seguenti informazioni:

- i) una descrizione dell'operazione considerata;
- ii) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni/obbligazioni rappresenta l'unico modo razionale al fine di ottenere i finanziamenti necessari.

Ricevuta la richiesta scritta di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione della Banca, su richiesta del Direttore Generale, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Rilevante Internal Dealing e autorizza la vendita immediata delle azioni/obbligazioni solo quando le circostanze dell'Operazione Rilevante possono essere considerate eccezionali. Per "circostanze eccezionali" di cui alla lettera che precede si intendono quelle situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante Internal Dealing ed esulano dal suo controllo. La valutazione sull'eccezionalità delle condizioni descritte nella richiesta di autorizzazione, viene eseguita tenendo conto, tra l'altro, se e in quale misura il Soggetto Rilevante Internal Dealing:

- i) debba, al momento della presentazione della richiesta, adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Rilevante Internal Dealing medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni/obbligazioni.

L'Ufficio Segreteria Generale fornisce al Soggetto Rilevante Internal Dealing un riscontro sugli esiti delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione entro sette giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del Soggetto Rilevante, qualora la stessa sia completa dell'informativa e della documentazione richiesta dalla presente Policy e comunque sia idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso, di richiedere al Soggetto Rilevante Internal Dealing interessato, entro il summenzionato termine di sette giorni, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima. In tale circostanza, l'Ufficio Segreteria Generale fornirà al Soggetto Rilevante Internal Dealing un adeguato riscontro entro cinque giorni di borsa aperta dal ricevimento delle informazioni e/o documenti integrativi.

5. ALLEGATI

Allegato 1
Lettera di Trasmissione

Allegato 2
Lettera di Accettazione

Allegato 3
Elenco delle persone strettamente legate al soggetto Rilevante Internal Dealing

Allegato 4
Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti

ALLEGATO 1 - Lettera di Trasmissione

Egregio Sig.

Oggetto: Trasmissione della procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

Con la presente Le comunichiamo che, in base alla Policy per l'adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing" (di seguito, la "Policy") adottata dalla Cassa di Risparmio di Volterra Spa (di seguito, la "Cassa") in attuazione della disciplina contenuta nell'articolo 19 del Regolamento (UE) del 16 aprile 2014, n. 596 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (di seguito, il "MAR") e delle relative disposizioni attuative, in forza del ruolo da Lei ricoperto, è stato identificato quale Soggetto Rilevante e assoggettato agli obblighi della Policy.

La invitiamo a prendere visione della Policy e della normativa riportata nell'allegato alla presente comunicazione (**Appendice normativa**) relativa agli obblighi giuridici e regolamentari in materia di Internal Dealing e alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli stessi.

La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto anche ad un obbligo di riservatezza in merito alle Informazioni Privilegiate di cui venga a conoscenza nell'esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di Informazioni Privilegiate.

La preghiamo di fare pervenire all'Ufficio Segreteria Generale copia della presente comunicazione debitamente sottoscritta per presa visione, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Per ricevuta:

(in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing / Persona Strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing)

Luogo e Data

(Firma)

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A.

Direzione Generale
Piazza dei Priori 16, 56048 Volterra
Tel. 0588 9111 - info@crvolterra.it

www.crvolterra.it

Cod. ABI 6370 - Cap. Sociale versato € 72.304.400,00 - C.F. / P. IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508 - Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

ALLEGATO 2 - Lettera di Accettazione

Il sottoscritto/La sottoscritta

- preso atto di essere stato/a inserito/a nella Lista dei Soggetti Rilevanti di cui alla Policy in materia di INTERNAL DEALING a norma delle disposizioni vigenti;
- attestando di aver ricevuto la **Policy per la gestione degli obblighi in materia di INTERNAL DEALING** e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dalla Policy e dalle sopra richiamate disposizioni di legge, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
- consapevole della disponibilità offerta dalla Cassa ad effettuare in nome e per conto degli interessati le comunicazioni obbligatorie alle Autorità di Vigilanza e al Mercato, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Policy e subordinatamente al rispetto dei termini di cui alla stessa Policy

TUTTO CIÒ PREMESSO

- I. dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Policy in materia di Internal Dealing e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse
- II. indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Policy:
 - n. tel.
 - n. fax
 - indirizzo e-mail
- III. indica i nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, come individuate ai sensi della Policy, riportati nell'**Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing** allegato alla presente Lettera di Accettazione;
- IV. si impegna a comunicare all'Ufficio Segreteria Generale tutte le Operazioni compiute dal sottoscritto in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing nonché dalle Persone strettamente legate al sottoscritto in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing con le modalità e nei termini di cui alla Policy stessa. In caso di tardiva o mancata comunicazione la Cassa è esonerata da qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob;
- V. per proprio conto e per conto delle Persone strettamente legate al sottoscritto in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing e sotto la propria esclusiva responsabilità, incarica la Cassa di effettuare tutte le comunicazioni obbligatorie alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Policy in relazione a tutte le Operazioni compiute dal sottoscritto quale Soggetto Rilevante Internal Dealing nonché dalle Persone strettamente legate al sottoscritto quale Soggetto Rilevante Internal Dealing.

Allegati:

- 1) Policy per la gestione degli obblighi in materia di INTERNAL DEALING
- 2) elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing.

Per ricevuta ed integrale accettazione:

(in qualità di Soggetto Rilevante Internal Dealing / Persona Strettamente legata al Soggetto Rilevante Internal Dealing)

[Luogo e Data]

(Firma)

ALLEGATO 3 - Elenco delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante Internal Dealing

Nominativi delle “Persone strettamente legate” ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing come individuate ai sensi della Policy.

Legame con il Soggetto Rilevante Internal Dealing	Nome Cognome / Denominazione
Coniuge o Partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano	<i>(ove applicabile indicare Nome, Cognome e Cod.Fiscale)</i>
Figli a carico	<i>(ove applicabile indicare Nome, Cognome e Cod.Fiscale)</i>
Parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno alla data dell’Operazione	<i>(ove applicabile indicare Nome, Cognome e Cod.Fiscale)</i>
Persone giuridica, trust o società di persone	<i>(ove applicabile indicare Denominazione e P. IVA)</i>

NOTA:

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, ovvero:

- a. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
- b. un figlio a carico ai sensi del diritto italiano;
- c. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
- d. una persona giuridiche, trust o società di persone:
 - i. le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante Internal Dealing o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere a), b) o c),
 - ii. o direttamente o indirettamente controllate da uno di detti soggetti - *di cui alle precedenti lettere a), b) o c),*
 - iii. o siano costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti - *di cui alle precedenti lettere a), b) o c).*

ALLEGATO 4 - Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione / Qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale / modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per: i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]

b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522¹ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="603 472 1422 607" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Prezzo</th> <th style="text-align: center;">Volume</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 30px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	Prezzo	Volume		
Prezzo	Volume					
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>				

¹ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>